



**COMUNE DI**  
**DARFO BOARIO TERME**  
**UFFICIO TRIBUTI**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**  
**DELL'IMPOSTA COMUNALE (I.U.C.)**

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21/05/2014.  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/03/2016.

## *Parte 1^ - Imposta Unica Comunale (IUC)*

### **Articolo 01 Oggetto del Regolamento, Finalità ed Ambito di applicazione.**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Darfo Boario Terme dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

### **Articolo 02 Soggetto Attivo.**

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Darfo Boario Terme relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **Articolo 03 Funzionario responsabile del tributo.<sup>1</sup>**

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile della IUC a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
  - a) invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - c) richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione da spese e diritti.
  - d) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione del tributo, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari ed agli amministratori di condominio;
  - e) invitare i contribuenti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
  - f) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

<sup>1</sup> Art.1 commi 692 – 694 Legge 147 / 2013.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

#### **Articolo 04 Accertamenti.**

1. L'ufficio tributi provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno decorrente: (art.1, comma 161, L. 296/2006.)<sup>2</sup>
  - a) Dalla scadenza del termine previsto per la dichiarazione (iniziale o di variazione nel caso in cui questa sia stata omessa);
  - b) Dalla data di presentazione della dichiarazione, iniziale o di variazione, infedele;
  - c) Dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, nel caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
5. L'avviso di accertamento può essere notificato a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta certificata.
6. La firma dell'avviso di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1 comma 87 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 o con altre forme previste dalla normativa vigente.<sup>3</sup>
7. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione mensile. L'importo minimo della rata è pari ad €. 100,00.= L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
9. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunali.
10. Le spese di notifica degli avvisi di accertamento sono poste a carico dei destinatari e sono addebitate nell'avviso stesso.

#### **Articolo 05 Sanzioni.**<sup>4</sup>

1. **A** In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.<sup>5</sup> Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Art.1 comma 161 Legge 296 / 2006.

<sup>3</sup> L. 549 / 1995 art. 1 c. 87: " La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati".

<sup>4</sup> Art.1 commi 695 – 699 Legge 147 / 2013

<sup>5</sup> Art.13 D.Lgs 471 / 1997

<sup>6</sup> Art.13 D.Lgs 471 / 1997

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento (100) al duecento (200) per cento del tributo dovuto, con un minimo di **50** euro.<sup>7</sup>
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta (50) al cento (100) per cento del tributo non versato, con un minimo di **50** euro.<sup>8</sup>
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta alle richieste del funzionario responsabile di cui all'articolo 3 comma 2 lettere a), b), d) ed e), del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.<sup>9</sup>
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 (da €.103,00 a €.516,00).
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
8. Per il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

#### **Articolo 06 Interessi.**<sup>10</sup>

1. Sugli importi non versati e sulle rateizzazioni si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Articolo 07 Somme di modesto ammontare.**<sup>11</sup>

1. Non sono dovuti versamenti per importi inferiori ad **euro 10,00.=** (dieci).<sup>12</sup> Tale importo s'intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **Articolo 08 Rimborsi.**<sup>13</sup>

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Protocollo generale.<sup>14</sup>
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo **06**, comma **1**, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo **07** comma **1**, del presente regolamento.

#### **Articolo 09 Contenzioso.**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive

<sup>7</sup> Art.1 comma 696 Legge 147 / 2013

<sup>8</sup> Art.1 comma 697 Legge 147 / 2013

<sup>9</sup> Art.1 comma 698 Legge 147 / 2013

<sup>10</sup> Art.1 comma 165, Legge 296 / 2006

<sup>11</sup> Art.1 comma 164, Legge 296 / 2006

<sup>12</sup> Art.1 comma 168 Legge 296 / 2006.

<sup>13</sup> Art.1 comma 164, Legge 296 / 2006

<sup>14</sup> Art.1 comma 164 Legge 296 / 2006

modificazioni.

2. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19.06.1997 n. 218 e dall'apposito regolamento adottato dal comune.

#### **Articolo 10 Riscossione coattiva.**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

### *Parte 2^- Imposta Municipale propria (IMU.)*

#### **Articolo 11 Presupposto impositivo.**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di ... dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e dall'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Darfo Boario Terme, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune di Darfo Boario Terme, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, con esclusione delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A01, A08 e A09 e delle pertinenze delle stesse.

#### **Articolo 12 Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili.**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 10 del presente regolamento:
  - a) **per "abitazione principale"** s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
  - b) **per "pertinenze dell'abitazione principale"** s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c) **per "fabbricato"** s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato o accatastato;
  - d) **per "area fabbricabile"** s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione

di strumenti attuativi del medesimo.<sup>15</sup> Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

- e) per **“terreno agricolo”** s'intende il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all'articolo 2135 del C.C.

### **Articolo 13 Soggetti passivi.**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

### **Articolo 14 Base imponibile.**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori di cui all'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge n. 201 del 2011.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

### **Articolo 15 Base imponibile delle aree fabbricabili.**

1. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del

---

<sup>15</sup> Decreto Legge n. 223 / 2006 – art. 36 comma 2.

terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche <sup>16</sup>.

2. Fermo restando che la base imponibile dell'area edificabile è determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo, il valore venale è quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
3. Per ovviare alla mancanza di atto pubblico o perizia giurata, la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee valori di riferimento minimi <sup>17</sup>.
4. I valori delle aree di cui al precedente comma 3, possono essere variati periodicamente con una nuova deliberazione della Giunta comunale, da adottarsi entro i termini di approvazione delle tariffe di cui all'art. 3 del presente regolamento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.
5. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata e, in assenza di atti pubblici, a quello deliberato dalla Giunta Comunale.
7. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree edificabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori minimi di riferimento di cui al precedente comma 2, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
8. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
9. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
10. In applicazione a quanto disposto dall'art. 31 comma 20 della Legge 289 / 2002 il Comune deve comunicare al proprietario, con lettera raccomandata, la venuta attribuzione della qualifica di edificabilità e di cessata edificabilità <sup>18</sup>.

#### **Articolo 16 Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili.**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

#### **Articolo 17 Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili.**

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 16 si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati o le unità immobiliari aventi le seguenti caratteristiche:

---

<sup>16</sup> Articolo 5, comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992.

<sup>17</sup> Rientra nella potestà regolamentare dell'Ente Comunale, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, la possibilità di individuare dei valori di riferimento (non vincolanti né per il Comune, né per il contribuente) ai fini del versamento IMU.

<sup>18</sup> Art. 31 c. 20 L. 289/2002: "I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente".

- a) Immobile / unità immobiliare oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
  - b) Immobili che si trovano in una situazione di degrado strutturale (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), tale da pregiudicare l'incolumità degli occupanti, non superabile con interventi d'ordinaria o straordinaria manutenzione (art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001);
  - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che, alla richiesta di accertamento di inagibilità, allega idonea documentazione.
  3. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
  4. La dichiarazione sostitutiva del contribuente deve essere allegata alla dichiarazione IMU.
  5. La dichiarazione sostitutiva, avendo una portata esaustiva, sostituisce sia l'attestazione comunale sia la perizia tecnica ma, in quest'ultima ipotesi, il comune impositore potrà verificare la veridicità del contenuto della stessa.
  6. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

#### **Articolo 18 Unità collabenti.**

1. Per i fabbricati che risultano censiti o censibili all'Agenzia del Territorio come unità collabenti in categoria "F2", la base imponibile è costituita dal valore dell'area edificabile come indicato all'articolo 14.

#### **Articolo 19 Fabbricati parzialmente costruiti.**

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte è ultimata e per la stessa è richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di presentazione della domanda di accatastamento.
2. La superficie dell'area fabbricabile sulla quale è ancora in corso la costruzione è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie lorda di pavimento (S.l.p.) complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la S.l.p. della parte soggetta ad imposizione come fabbricato.

#### **Articolo 20 Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.<sup>19</sup>

#### **Articolo 21 Detrazione per l'abitazione principale.<sup>20</sup>**

<sup>19</sup> L. n. 208/2015 articolo 3 comma 53

<sup>20</sup> D.L. n. 201/2011 articolo 13 comma 10



1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A01, A08 e A09 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 20 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
4. La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

## **Articolo 22 Assimilazioni.** <sup>21</sup>

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:
  - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - b) l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'AIRE del comune, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata<sup>22</sup>;

## **Articolo 22bis Abitazioni concesse in comodato a parenti** <sup>23</sup>

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
  - il contratto di comodato sia registrato;
  - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.
3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.

<sup>21</sup> D.L. n. 201/2011 articolo 13 comma 2

<sup>22</sup> Decreto Legge 28.03.2014 n.47 art. 9 bis :” A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". La casa non deve essere locata e si sottolinea come il trattamento pensionistico debba essere erogato dallo Stato straniero, non dall'Italia

<sup>23</sup> L.208/2015 articolo 1 comma 10

## Articolo 23 Esenzioni.<sup>24</sup>

### 1. Sono esenti dall'imposta:

- a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
  - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
  - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g. i terreni agricoli perché il Comune di Darfo Boario Terme è incluso nell'elenco, riportato nella Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, che individua i Comuni montani<sup>25</sup>;
  - h. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;<sup>26</sup>
  - i. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Darfo Boario Terme risulta classificato tra i Comuni montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT.
  - j. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 12 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - k. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;<sup>27</sup>
  - l. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

<sup>24</sup> D.Lgs n. 23 / 2011 – art.9 comma 8

<sup>25</sup> Modificato dal decreto legge 24.01.2015 n.4 (convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2015 n.34 “i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati sono esenti perché il Comune di Darfo Boario Terme è incluso nell'elenco Istat dei comuni Totalmente Montani”.

<sup>26</sup> Il comma 1 lettera h) è stato oggetto di modifiche da parte dell'art. 91-bis del D.L. n. 1 / 2012 che, oltre a prevedere che l'esenzione opera esclusivamente nel caso in cui le attività siano svolte con modalità non commerciali, ha, altresì, precisato che qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale.... Per godere dell'esenzione devono coesistere due requisiti contemporaneamente: la qualifica di ente non commerciale e lo svolgimento esclusivo di un'attività assistenziale, previdenziale, sanitaria, didattica, culturale, ricreativa, sportiva o afferente l'esercizio del culto non avente natura commerciale. Legge 222 / 1985 art. 16 - Agli effetti delle leggi civili si considerano enti ecclesiastici le attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

<sup>27</sup> L. n. 208/2015 articolo 1 comma 15

- m. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- n. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- o. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- p. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

#### **Articolo 24 Aliquota ridotta.**

1. Rispetto a quella base è prevista apposita aliquota ridotta per:
  - a) i fabbricati posseduti e *utilizzati* dalle ONLUS iscritte nell'anagrafe delle Onlus di cui all'art.11 del D.Lgs n. 460 / 1997 (art. 21 D. Lgs 460 / 1997),<sup>28</sup> con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
  - b) I fabbricati posseduti e condotti da artigiani e commercianti situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (art. 1 c. 86 L. 549/95),<sup>29</sup> con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
  - c) le unità immobiliari di cat.A e relative pertinenze (una per tipologia per cat. C2, C6 e C7) concesse in comodato gratuito ai sensi dell'art.22bis del presente regolamento (per quanto attiene alla quota a carico del comodante del 50% della base imponibile). Non beneficiano della presente aliquota agevolata gli immobili classificati nelle categorie catastali A01, A08 e A09 e relative pertinenze)

#### **Articolo 25 Quota riservata allo Stato.**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del presente regolamento.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

<sup>28</sup> Art. 21 L 460 / 1997: “ I comuni,....., possono deliberare nei confronti delle Onlus la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dei connessi adempimenti”.

<sup>29</sup> Art. 1 c. 86 L. 549 / 1995: “ i comuni, ..... , possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi”.

## Articolo 26 Versamenti.

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.
3. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del **16 giugno** e la seconda con scadenza il **16 dicembre**, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 3 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento<sup>30</sup>.
5. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
6. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## Articolo 27 Dichiarazione.

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il termine del **30 giugno** dell'anno successivo alla data di inizio del possesso degli immobili e delle aree assoggettabili all'IMU.<sup>31</sup>
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.<sup>32</sup>
3. Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.<sup>33</sup>
4. Tutti i soggetti possono presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità previste dal comma 3 del presente articolo.<sup>34</sup>
5. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 53, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Le comunicazioni pervenute dall'Agenzia delle Entrate (Catasto) sono equiparate alle dichiarazioni.
7. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione Imu:
  - In tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 - bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico (MUI).
  - quando gli immobili sono adibiti ad abitazione principale, quando sono pertinenze dell'abitazione principale o godono di riduzioni, agevolazioni, detrazioni.
8. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

<sup>30</sup> Art. 1 comma 721, Legge 137 / 2013 ultimo periodo

<sup>31</sup> Art.1 comma 684, Legge 137 / 2013

<sup>32</sup> Art.1 comma 685, Legge 137 / 2013

<sup>33</sup> Art.1 comma 719, Legge 137 / 2013

<sup>34</sup> Art.1 comma 720, Legge 137 / 2013

9. La dichiarazione non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione è considerata come non presentata.

### **Articolo 28 Fallimento** <sup>35</sup>.

1. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare la dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data di trasferimento degli immobili.

### **Articolo 29 Potenziamento dell'Ufficio Tributi.**

1. Al fine di potenziare l'attività di contrasto all'evasione dei tributi comunali una percentuale pari al 2% delle somme riscosse derivanti dall'attività di accertamento è destinata al potenziamento dell'ufficio tributi (miglioramento e acquisto attrezzature informatiche, collegamenti telematici, ecc...).
2. Ai dipendenti addetti agli uffici tributari del comune coinvolti nell'attività di gestione dell'IMU potrà essere riconosciuto un compenso incentivante, se consentito dalle disposizioni vigenti.

## *Parte 3^- Tributo per i servizi indivisibili (TASI.)*

### **Articolo 30 Presupposto Impositivo.** <sup>36</sup>

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.

### **Articolo 31 Definizione di Abitazione principale, Fabbricati ed Aree Fabbricabili.**

1. Ai fini della TASI:
- a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare (escluso quello classificato nelle categorie catastali A01, A08 e A09), nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
  - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;
  - e. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
  - f.

### **Articolo 32 Soggetti Passivi.** <sup>37</sup>

<sup>35</sup> D.Lgs 504 / 1992 art. 10 comma 6.

<sup>36</sup> Art. 1, comma 669, Legge 147 / 2013 così come modificato dalla L.208/2015 art.1 comma 14

<sup>37</sup> Art. 1 commi 671e 674, Legge 147 / 2013

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.30. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto, Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del **30** per cento <sup>38</sup> dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 34. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.
6. Sono assoggettati alla tassa gli immobili posseduti da partiti politici indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile. (c'era anche prima - art.37 - solo collacato in modo più corretto)

### **Articolo 32 Abitazioni concesse in comodato ai parenti bis**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
  - il contratto di comodato sia registrato;
  - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
2. Sulla base imponibile riferita alla presente fattispecie, il Consiglio Comunale può deliberare una specifica aliquota ridotta Pertanto sarà esente da TASI l'utilizzatore (comodatario) mentre il comodante (proprietario o titolare del diritto reale sull'immobile) effettuerà il pagamento della sua quota TASI (70%) sulla base imponibile ridotta al 50%, applicando l'aliquota più favorevole eventualmente prevista per detta fattispecie dal Consiglio Comunale)
3. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
4. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

---

<sup>38</sup> Art. 1 comma 681, Legge 147 / 2013 (scelta tra il 10 e 30 per cento)

### **Articolo 33 Base Imponibile.**

- 1) La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.
- 2) Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'art. 15 del presente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
- 3) Per i fabbricati che risultano censiti o censibili all'Agenzia del Territorio come unità collabenti in categoria "F2", la base imponibile è costituita dal valore dell'area edificabile come indicato all'articolo 15 del presente regolamento.
- 4) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 5) La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le caratteristiche previste dall'art. 17 per l'applicazione dell'IMU.

### **Articolo 34 Determinazione delle aliquote<sup>39</sup> e servizi indivisibili.<sup>40</sup>**

- 1) Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 / 2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
- 2) Con deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione<sup>41</sup> dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- 3) Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
- 4) Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.<sup>42</sup>
- 5) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.
- 6) Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può:
  - a) ridurre le aliquote fino all'azzeramento;
  - b) deliberare l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologie e destinazioni degli immobili.

### **Articolo 35 Detrazioni per l'abitazione principale.<sup>43</sup>**

<sup>39</sup> Art. 1 comma 676, Legge 447 / 2013

<sup>40</sup> Art.1, comma 682, Legge 147 / 2013

<sup>41</sup> Art.1, comma 682, Legge 147 / 2013

<sup>42</sup> L.208/2015 - art.1 comma 14

<sup>43</sup> Art. 1, comma 731, Legge n. 147 / 2013

L'abitazione principale e le relative pertinenze sono esenti dal pagamento della TASI (ad esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali A01, A08 e A09).

Per gli immobili adibiti ad abitazione principale ancora assoggettati alla TASI, con delibera di cui all'articolo 34 del presente regolamento, il Consiglio Comunale può introdurre:

- a) Detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa.
  - b) Detrazioni o maggiorazione della detrazione dell'abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione per figli non può superare l'importo massimo di euro 200.=;
  - c) Detrazioni o maggiorazione della detrazione dell'abitazione principale per ciascun figlio, con disabilità superiore al 50 %, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le detrazioni o la a maggiorazione non sono cumulabili con le detrazioni o maggiorazione di cui alla lettera b.
1. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi le detrazioni, previste dal presente articolo, spettano a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  2. La detrazione per l'abitazione principale deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
  3. La detrazione per ciascun figlio deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 1 lettera b) del presente articolo.
  4. Le detrazioni sono fruite fino a concorrenza dell'ammontare della Tassa dovuta.
  5. Al fine dell'applicazione delle riduzioni, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni si sono verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

### **Articolo 36 Assimilazione all'abitazione principale.**

1. Sono assimilate all'abitazione principale:
  - a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
  - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  - f) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad f) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.



### **Articolo 37 Esenzioni, riduzioni**

1. Sono esenti dalla tassa le seguenti tipologie di immobili:
  - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
  - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
  - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g. i rifugi alpini e i bivacchi non custoditi;
  - h. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. Per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.

### **Articolo 38 Dichiarazione.**

1. I soggetti passivi devono presentare entro il termine del **30 giugno** dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TASI.<sup>44</sup>
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.<sup>45</sup>
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.<sup>46</sup>

### **Articolo 39 Versamenti.**<sup>47</sup>

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.
3. La TASI è riscossa, in base alle dichiarazioni del contribuente, dal Comune che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati<sup>48</sup>, fermo restando che in caso di

<sup>44</sup> Art 1 comma 684 Legge 147 / 2013.

<sup>45</sup> Art.1 comma 684 Legge 147 / 2013 secondo periodo.

<sup>46</sup> Art.1 comma 687 Legge 147 / 2013.

<sup>47</sup> Art.1 comma 688 Legge 147 / 2013.

<sup>48</sup> Art.1 comma 689 Legge 147 / 2013.

mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è tenuto comunque a versare l'imposta nei termini di cui al successivo comma 4.

4. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate di pari importo, la prima con scadenza il **16 giugno** e la seconda con scadenza il **16 dicembre**.
5. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
6. Il versamento della TASI per l'anno di riferimento è effettuato tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **Parte 4^- Tassa sui Rifiuti (TARI)**

### **Articolo 40 Presupposto per l'applicazione del tributo.**<sup>49</sup>

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - a. *locali*, tutte le unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi costruzione e/o struttura stabilmente ancorata al suolo e chiusa su tre lati, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico - edilizie;
  - b. *aree scoperte* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni;
  - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
  - c. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
  - d. le aree non operative.
3. La mera utilizzabilità delle superfici possedute, occupate, utilizzate o detenute è idonea per l'applicazione del tributo.
4. La presenza di arredo e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **Articolo 41 Soggetti passivi.**<sup>50</sup>

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

<sup>49</sup> Art.1 comma 641 Legge 147 / 2013.

<sup>50</sup> Art.1 comma 642 Legge 147 / 2013

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto **dal possessore** dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione o superficie.<sup>51</sup>
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi <sup>52</sup>gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi delle tasse relative all'esercizio di competenza.

#### **Articolo 42 Gestione e classificazione dei rifiuti.**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

<sup>51</sup> Art.1 comma 643 Legge 147 / 2013

<sup>52</sup> Art.1 comma 644 Legge 147 / 2013

#### **Articolo 43 Rifiuti assimilati agli urbani.**<sup>53</sup>

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nell'allegato A.
2. I rifiuti elencati nell'allegato A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i **10 Kg./mq.**
3. Sono esclusi dall'assimilazione:
  - a) I rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata;
  - b) I rifiuti destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

#### **Articolo 44 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.**<sup>54</sup>

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
  - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - d) i rifiuti radioattivi;
  - e) i materiali esplosivi in disuso;
  - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
  - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
- 2) Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
  - a) le acque di scarico;
  - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per sradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

#### **Articolo 45 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.**

<sup>53</sup> Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998.

<sup>54</sup> L'articolo richiama il contenuto dell'art.185 d.lgs 152 / 2006 (T.U. dell'ambiente) che individua le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione non utilizzate, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) le unità immobiliari inagibili o inabitabili per altri tributi comunali (Imu, ecc) o dichiarate tali da organi competenti;
  - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
  - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Articolo 46 Esclusione dall'obbligo di conferimento.**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

#### **Articolo 47 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.<sup>55</sup>**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

---

<sup>55</sup> Art.1 comma 649 Legge 147 / 2013

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 43, comma 2.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	% abbattimento superficie
Attività di falegname	30
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	30
Attività di lavanderie a secco, tintorie	15
Attività artigianali di tipografie, stamperie, vetrerie, carpenterie ed analoghi	20
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	20
Laboratori di analisi, radiologici, odontotecnici	15
Attività di verniciatura e sabbiatura	50
Attività di marmista e lavorazioni similari (solo area scoperta di lavorazione)	80
Attività di recupero di inerti (sola area scoperta di lavorazione)	80

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
  - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
  - b) indicare le superfici di formazione dei rifiuti speciali, pericolosi o di sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti;
  - c) indicare le tipologie di rifiuti prodotti (speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - d) comunicare entro il mese di Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
6. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 04 si fa riferimento a criteri di analogia.

#### **Articolo 48 Riduzione della quota variabile per il recupero dei rifiuti assimilati.**<sup>56</sup>

1. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
2. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 90% della quota variabile dovuta dall'utenza, è pari all'1% per ogni **20 Kg** di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al recupero.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il termine *perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo*, allegando i formulari dei rifiuti prodotti nell'unità immobiliare e l'attestazione del regolare recupero presso imprese a ciò abilitate e l'esatta quantità dei rifiuti recuperati. L'esclusione opera di regola mediante compensazione sul primo avviso di pagamento utile.

#### **Articolo 49 Determinazione della superficie assoggettabile.**

1. La superficie da assoggettare al tributo è pari all'80% di quella catastale nel caso di unità immobiliari a destinazione ordinaria (Cat.A-B-C), iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano. Nelle more

<sup>56</sup> Art.1 comma 661 Legge 147 / 2013

dell'indicazione delle superfici catastali da parte dell'Agenzia del Territorio, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali.

2. Per le unità immobiliari già denunciate, la cui superficie risulta inferiore rispetto a quella determinata applicando il criterio stabilito dal precedente comma, l'ufficio tributi provvede all'adeguamento della superficie, informando il contribuente con apposita comunicazione.
3. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (Cat. D, E), la superficie imponibile è quella calpestabile<sup>57</sup>, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per le aree scoperte la superficie è misurata sul perimetro delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tares<sup>58</sup>.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è considerata come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Dpr 23.03.1998, n.138.<sup>59</sup>
7. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
8. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

#### **Articolo 50 Costo di gestione e piano finanziario.**

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.<sup>60</sup>
4. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
5. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
  - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
6. Salvo diversa disposizione di legge, l'autorità competente all'approvazione del piano finanziario, ai sensi dell'art. 14 comma 23, del D.L. 201/2011, viene individuata nel Consiglio Comunale.

#### **Articolo 51 Commisurazione della tariffa.**

1. Il tributo TARI è corrisposto sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.<sup>61</sup>

<sup>57</sup> Art.1 comma 648 legge 147 / 2013

<sup>58</sup> Art.1 comma 646 legge 147 / 2013

<sup>59</sup> Art.1 comma 646 Legge 147 / 2013

<sup>60</sup> Art.1 comma 653 Legge 147 / 2013

<sup>61</sup> Art.1 comma 650 Legge 147 / 2013

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al Dpr 27 aprile 1999 n. 158.

#### **Articolo 52 Approvazione delle tariffe.**<sup>62</sup>

1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, s'intendono prorogate le tariffe già in vigore per la precedente annualità.<sup>63</sup>

#### **Articolo 53 Articolazione della tariffa.**

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.<sup>64</sup>
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.<sup>65</sup>
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.
4. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione della quantità di rifiuti conferita dalle due categorie di utenza, i costi fissi e i costi variabili del servizio sono ripartiti fra le utenze domestiche e non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente.
5. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con il limite minimo del 2% e massimo del 10%.
5. La riduzione per il compostaggio domestico dei propri scarti organici è subordinata alla presentazione della relativa dichiarazione, entro il termine perentorio del 30 novembre dell'anno precedente, attestante:
  - a) di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento;
  - b) di accettare l'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del comune al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.Alla dichiarazione, pena nullità della dichiarazione, dovrà essere allegata la documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.<sup>66</sup>

Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile all'utente che ne ha fatto richiesta.
6. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Articolo 54 Classificazione delle Utenze Domestiche.**

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate

<sup>62</sup> Art.1 comma 683 Legge 147 / 2013

<sup>63</sup> Art. 1 comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, applicabile alla generalità dei tributi locali.

<sup>64</sup> Art. 4 comma 1 Dpr 158 / 1999

<sup>65</sup> Art.1 comma 654 Legge 147 / 2013

<sup>66</sup> Ricevuta di consegna in caso di distribuzione gratuita da parte del Comune.



le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio, le colf, le badanti, ecc ... che dimorano presso la famiglia.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenza o ricoveri presso *case di cura* o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia stata dichiarata e adeguatamente documentata.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente e, in mancanza, il numero è determinato sulla base della seguente tabella di trasformazione:

Superficie alloggio mq.	Numero di componenti il nucleo famiglia
Fino a 50 mq.	1
da 51 a 75 mq.	2
da 76 a 100 mq.	3
da 101 a 125 mq.	4
da 126 a 150 mq.	5
oltre 151 mq.	6

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza / domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una (01) unità.
7. Per le unità immobiliari occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al suo pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà.
8. La data di riferimento, per determinare il numero di persone da computare nel calcolo delle tariffe, è il primo gennaio di ogni anno. Le variazioni in corso d'anno nella composizione del nucleo familiare hanno efficacia dal primo giorno del mese successivo.
10. Per i nuclei familiari sorti successivamente al primo gennaio la data di riferimento è la data d'inizio dell'utenza.

#### **Articolo 55 Tariffa per le utenze domestiche.**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.<sup>67</sup>
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa sono utilizzati rispettivamente i coefficienti  $Ka^{68}$  e  $Kb^{69}$  delle tabelle 1a e 2 dell'allegato uno del DPR 158/1999. I coefficienti sono determinati nella delibera tariffaria.

<sup>67</sup> Art. 5 del Dpr n. 158 / 1999.

<sup>68</sup>  $Ka$  – coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare.

<sup>69</sup>  $Kb$  – coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare.

4. I coefficienti Ka e Kb, con deliberazione di approvazione delle tariffe, possono scostarsi in aumento rispetto al valore massimo e in diminuzione rispetto a quello minimo del 50%.

#### **Articolo 56 Classificazione delle Utenze Non Domestiche.**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con una distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **Articolo 57 Tariffa per le utenze non domestiche.**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.<sup>70</sup>
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.<sup>71</sup>
3. Per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa sono utilizzati rispettivamente i coefficienti Kc<sup>72</sup> e Kd<sup>73</sup> delle tabelle 3a e 4a dell'allegato uno del DPR 158/1999. I coefficienti sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. I coefficienti Kc e Kd, con deliberazione di approvazione delle tariffe, possono scostarsi in aumento rispetto al valore massimo e in diminuzione rispetto a quello minimo del 50%.

#### **Articolo 58 Scuole statali.<sup>74</sup>**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

#### **Articolo 59 Tributo provinciale.<sup>75</sup>**

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

---

<sup>70</sup> Art. 6 Dpr 158 / 1999.

<sup>71</sup> Art. 6 Dpr 158 / 1999.

<sup>72</sup> Kc – coefficiente potenziale produzione.

<sup>73</sup> Kd – coefficiente di produzione Kg/mq. anno.

<sup>74</sup> Art.1 comma 655 Legge 147 / 2013

<sup>75</sup> Art.1 comma 666 Legge 147 / 2013

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il tributo provinciale è riscosso contestualmente al tributo TARI.

#### **Articolo 60 Tributo giornaliero.** <sup>76</sup>

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.
3. Il tributo giornaliero è dovuto per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per ciascun giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365) e maggiorando il risultato del **25%**. <sup>77</sup>
5. Per l'individuazione della superficie delle aree si fa riferimento a quella risultante, salvo verifica, dallo specifico atto di autorizzazione dell'occupazione e, nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata.
6. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.
7. Gli uffici che rilasciano autorizzazioni per l'occupazione temporanea e o permanente di spazi ed aree pubbliche devono trasmettere copia del provvedimento all'ufficio tributi.
8. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa <sup>78</sup>.
9. Il pagamento della tariffa giornaliera di smaltimento deve essere effettuato *al comune* prima dell'inizio dell'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
10. Per le manifestazioni comunali non è dovuto alcun compenso in quanto ricompreso nella parte fissa della tariffa.
11. La tariffa giornaliera non si applica nel caso di:
  - a) occupazioni di aree scoperte per meno di un'ora;
  - b) occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
  - c) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore *che non comportino attività di vendita o di somministrazione*;
12. Il servizio erogato come corrispettivo della tariffa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti, collocati negli appositi contenitori a cura dell'utenza, formati all'interno dei locali e sulle aree oggetto di occupazione temporanea.
13. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto di accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi ed alle sanzioni eventualmente dovute.
14. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
15. Al tributo giornaliero si applica, sussistendone i presupposti, la riduzione di cui all'articolo 63 (inferiori livelli di prestazioni del servizio), non si applica la riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive di cui all'articolo 62.
16. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale. <sup>79</sup>

#### **Articolo 61 Riduzioni per le utenze domestiche.** <sup>80</sup>

<sup>76</sup> Art.1 commi 662-665, Legge. 147 / 2013

<sup>77</sup> Art. 1 comma 663 Legge 147 / 2013 -La maggiorazione non può essere maggiore del 100%.

<sup>78</sup> Art.1 comma 664 Legge 147 / 2013.

<sup>79</sup> Art.1 comma 665 Legge 147 / 2013

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

N.D	Descrizione	Riduzione %
01	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare.	30
02	Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno solare all'estero.	30
03	Abitazioni occupate da soggetti che, pur essendo anagraficamente residenti nel comune, sono ricoverati, in modo permanente presso <i>Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, a condizione che non siano locate o abitate da altre persone.</i>	60

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

#### **Articolo 62 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.<sup>81</sup>**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Articolo 63 Riduzione del tributo per inferiori livelli di prestazione del servizio.**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% per le utenze poste a una distanza compresa tra i 700 metri e 1200 dal più vicino punto di raccolta, e all'80% per le utenze poste ad una distanza superiore.<sup>82</sup>
2. La distanza è determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il punto di raccolta.
3. La riduzione di cui al comma 1 (uno) non si applica alle utenze non domestiche che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
4. Il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nella misura massima del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.<sup>83</sup>
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che non hanno determinato una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente di cui al comma 4, non comporta alcun esonero o riduzione del tributo.

<sup>80</sup> Art.1 comma 659 Legge 147 / 2013.

<sup>81</sup> Art.1 comma 659 Legge 147 / 2013

<sup>82</sup> Art.1 comma 657 Legge 147 / 2013 – prevede che il tributo dovuto dalle utenze “Fuori zona” non debba essere superiore al 40% del tributo.

<sup>83</sup> Art.1 comma 656 Legge 147 / 2013 - prevede che il tributo dovuto in caso di mancato svolgimento del servizio non sia superiore al 20% del tributo.

#### **Articolo 64 Ulteriori riduzioni ed esenzioni.**<sup>84</sup>

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147 / 2013 si applicano le seguenti riduzioni / esenzioni sia per la parte fissa che variabile:
  - a) riduzione del tributo del **75%** per le aree e le unità immobiliari occupate da: Case di Riposo accreditate e Oratori parrocchiali;
  - b) riduzione del tributo del **75%** per le unità immobiliari e le aree occupate per attività scolastiche di enti morali;
  - c) esenzione totale per le abitazioni occupate da persone nullatenenti e in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal comune o in disagiate condizioni socioeconomiche attestata dal servizio sociale comunale;
  - d) esenzione totale per i locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico culturale e per le quali il comune si assume interamente le spese di gestione.
2. La copertura delle riduzioni, di cui al comma precedente deve essere effettuata con apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.<sup>85</sup>
3. Le esenzioni, di cui al comma uno lettera c) e d) del presente articolo, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le esenzioni, di cui al comma uno lettera d) ed e) del presente articolo, cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Articolo 65 Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

1. Nel caso in cui spettino più riduzioni o agevolazioni, previste dal presente regolamento, le stesse non sono cumulabili e sarà applicata la più favorevole all'utente.

#### **Articolo 66 Obbligo di dichiarazione.**<sup>86</sup>

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

#### **Articolo 67 Contenuto e presentazione della dichiarazione.**<sup>87</sup>

1. La dichiarazione di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

<sup>84</sup> Art.1 comma 660 Legge 147 / 2013- prima parte.

<sup>85</sup> Art.1 comma 660 Legge 147 / 2013 - ultima parte.

<sup>86</sup> Art.1 comma 684 Legge 147 / 2013.

<sup>87</sup> Art. 1 comma 685 Legge 147 / 2013

2. La dichiarazione deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti *dall'ufficio tributi* e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).<sup>88</sup>
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
  - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data del protocollo. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicato.
8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
10. Nel caso di decesso del contribuente l'ufficio tributi, qualora non venga presentata alcuna dichiarazione, può procedere alla cessazione dell'utenza e trasferire i dati dichiarati dal de cuius al nuovo soggetto intestatario del foglio di famiglia tramite comunicazione scritta.
11. L'ufficio può variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, ecc...). Tutte le variazioni d'ufficio sono comunicate agli interessati mediante raccomandata A.R. o tramite posta certificata. Il mancato ritiro della raccomandata è considerato come raccomandata ricevuta.
12. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

---

<sup>88</sup> Art. 1 comma 686 Legge 147 / 2013

13. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di unità immobiliari, locali ed aree, dà diritto al rimborso del tributo dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione di cessazione.
14. Le variazioni delle condizioni di assoggettabilità producono i loro effetti:
  - a) dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui si sono verificate, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tariffa;
  - b) dal primo giorno del mese solare successivo alla data di ricevimento della dichiarazione di variazione, se si tratta di variazione che comporta una diminuzione della tariffa (fa fede la data del protocollo).
15. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, sono conteggiate mediante conguaglio compensativo.
16. Ai fini dell'applicazione del tributo le variazioni in corso d'anno nella composizione del nucleo familiare hanno efficacia dal primo giorno del mese successivo.
17. La cessazione può anche essere effettuata d'ufficio nei confronti dei soggetti che detenevano locali o aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia o ne sia stata comunque accertata d'ufficio la cessazione.
18. Qualora sia omessa la denuncia, l'occupazione dei locali si presume effettuata, salvo prova contraria, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

#### **Articolo 68 Versamenti.** <sup>89</sup>

1. Il Comune riscuote la TARI in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice o tramite posta certificata, modelli di pagamento preventivamente compilati.<sup>90</sup>
2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, con scadenza entro il giorno 16 dei mesi di aprile ed ottobre.  
È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Il versamento della TARI per l'anno di riferimento è effettuato tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari e postali.
3. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### ***Parte 5^ - Disposizioni Finali***

#### **Articolo 69 Tutela dei dati personali.**

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Darfo Boario Terme. Il Titolare garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone fisiche, nonché di tutti gli altri precetti stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 ("Codice privacy") e successive modifiche. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. Il Titolare del trattamento garantisce la reperibilità dell'apposita informativa completa (ex Art. 13, D.Lgs. 196/2003) presso il sito internet del Comune di Darfo Boario Terme, all'indirizzo [www.darfoboarioterme.gov.it](http://www.darfoboarioterme.gov.it) (informativa privacy – Ufficio Tributi), ed anche presso l'Ufficio Tributi del Comune stesso.

#### **Articolo 70 Clausola di adeguamento.**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione della IUC e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
2. Le norme del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

<sup>89</sup> Art.1 comma 688, Legge 147 / 2013.

<sup>90</sup> Art.1 comma 689, Legge 147 / 2013.

## **Articolo 71 Disposizioni finali ed efficacia.**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014. Le modifiche apportate con deliberazione di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ entrano in vigore con decorrenza 01/01/2016.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare:
  - a) il regolamento che disciplinava l'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del consiglio comunale n.44 del 26.09.2012;
  - b) il regolamento che disciplinava la Tares, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 08 del 22.04.2013.
3. Il comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità dell'IMU, della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e della Tares entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.



**ALLEGATO A**

==	Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
01	Rifiuti di carta, cartone e similari;
02	Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
03	imballaggi primari
04	imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
05	Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
06	Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets
07	Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
08	Frammenti e manufatti di vimini e sughero,
09	Paglia e prodotti di paglia;
10	Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
11	Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
12	Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
13	Feltri e tessuti non tessuti;
14	Pelle e simil - pelle;
15	Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
16	Resine termoplastiche e termo- indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
17	Imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
18	Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
19	Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
20	Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
21	Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
22	Manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
23	Nastri abrasivi;
24	Cavi e materiale elettrico in genere;
25	Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
26	Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
27	Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
28	Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
29	Accessori per l'informatica.
==	Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
30	Rifiuti delle cucine;
31	Rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
32	Vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
33	Rifiuti ingombranti;
34	Spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
35	Indumenti e lenzuola monouso;
36	Gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
37	Pannolini pediatrici e i pannoloni,
38	Contenitori e sacche delle urine;
39	Rifiuti verdi.

**ALLEGATO B**

-	Attività
01	Associazioni, Biblioteche, Musei, Scuole, Oratori, Luoghi di culto, Caserme, Enti Pubblici.
02	Cinematografi, Teatri, Circo, Luna park
03	Commercio all'ingrosso, Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04	Impianti sportivi, Distributori carburanti, Autolavaggio, Campeggi.
05	Parcheggi a pagamento – Aree scoperte operative
06	Esposizioni, Autosaloni
07	Alberghi con ristorante, Agriturismo con ristorante
08	Alberghi senza ristorante, Residence, Agriturismo senza ristorante.
09	Case di cura e riposo, Collegi
10	Ospedali
11	Uffici, Agenzie, Studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.
14	Edicole, Farmacie, Tabaccai, Erboristeria
15	Negozi di Tende, Tessuti, Tappeti, Antiquariato, Gioielleria, Bigiotteria
16	Banchi di mercato beni durevoli (abbigliamento, calzature, ferramenta e altri beni durevoli).
17	Attività artigianali: Parrucchiere, Barbiere, Estetista, Centri estetici
18	Attività artigianali: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista
19	Autofficina, Carrozzeria, Elettrauto, Gommista, Meccanici vari
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub, Stand gastronomico
23	Mense, Birrerie, Amburgherie, Fast food, ecc.
24	Bar, Caffè, Pasticceria
25	Negozi di generi alimentari, Supermercati, Rosticceria
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, Pescherie, Fioristi, Fruttivendoli
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato di generi alimentari
30	Discoteche, Nigh club, Circoli privati, Sala giochi, ecc.